



**ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEL DOTTORANDO DI RICERCA
IN SENO ALLA COMMISSIONE PARITETICA DEL DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA,
ALIMENTAZIONE E AMBIENTE
(Biennio 2023 - 2025)**

in ottemperanza al Capo D del Regolamento elettorale dell'Università di Catania e all'invito del Rettore prot. 227672 del 28.11.2023,

IL DIRETTORE

avvisa che sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti e del dottorando di ricerca in seno alla Commissione paritetica del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'Università di Catania, per il biennio 2023-2025, secondo le modalità stabilite dagli artt. 55, 56, 56, 57, 58 - **Capo D del citato Regolamento.**

Le operazioni di voto avranno luogo il giorno **29 GENNAIO 2024** dalle ore **9.30** alle ore **12.00** attraverso la piattaforma telematica **ELIGO**. L'elenco nominativo degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo verrà pubblicato almeno 10 gg. prima delle elezioni all'albo telematico di Ateneo.

Ai fini dello svolgimento delle operazioni di voto, si riportano qui di seguito gli artt. 55, 56, 57 e 58 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo:

Articolo 55 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
3. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nella Commissione paritetica dipartimentale tutti i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.

Articolo 56 - Operazioni di voto

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi di ricerca sono indette, su invito del rettore, dal direttore del dipartimento con atto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento delle operazioni di voto.
2. Il direttore del dipartimento predisponde le operazioni di voto in modo che le stesse si svolgano nel mese di settembre e si concludano entro il 31 ottobre precedente la scadenza del mandato.
3. L'elenco nominativo di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo, distinti per corso di studio di appartenenza, viene affisso, a cura del direttore del dipartimento, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni, all'albo telematico dell'Ateneo.
4. Gli aventi diritto all'elettorato passivo che siano esclusi dall'elenco possono chiedere di esservi inseriti, esibendo al direttore del dipartimento una dichiarazione di iscrizione rilasciata dall'Area della didattica.
5. È compito del direttore del dipartimento convocare, anche attraverso posta elettronica, l'assemblea degli aventi diritto al voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, nonché l'assemblea degli aventi diritto al voto per



l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, entrambe almeno cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni.

6. Ciascuna delle predette assemblee sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianità anagrafica. Il presidente dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

7. Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione è sufficiente la partecipazione di almeno 1/3 dei componenti.

8. Le predette assemblee eleggono rispettivamente i rappresentanti degli studenti ed il rappresentante dei dottorandi di ricerca, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Sulla base dei voti espressi, saranno formate le relative graduatorie finali. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti, risulteranno eletti coloro che si saranno collocati ai primi cinque posti della graduatoria; per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca, risulterà eletto colui che si sarà collocato al primo posto della graduatoria.

9. A parità di voti risulterà eletto lo studente più anziano per anno di immatricolazione; in caso di ulteriore parità, lo studente con maggiore anzianità anagrafica.

10. Il presidente di ciascuna assemblea provvederà a trasmettere la delibera contenente l'esito della votazione al direttore del dipartimento, che proclamerà il risultato elettorale e provvederà a dare comunicazione al rettore per il successivo decreto di nomina.

11. È compito del direttore del dipartimento decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno proposti entro 10 giorni dalla proclamazione, il direttore del dipartimento decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

12. Gli eletti entrano in carica il 1 novembre successivo alle votazioni.

Articolo 57 - Completamento del percorso di studi di primo livello

1. I rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica dipartimentale che conseguono la laurea nel corso del proprio mandato mantengono la carica a condizione che si iscrivano ad un corso di laurea magistrale facente capo al medesimo Dipartimento entro l'anno accademico nel quale hanno conseguito la laurea.

Articolo 58 - Anticipata cessazione dalla carica

1. In caso di anticipata cessazione dalla carica, subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della graduatoria finale.
2. In caso di esaurimento della graduatoria, si darà luogo ad elezioni suppletive.

Catania, 15 gennaio 2024

Il Direttore

(Prof. Mario D'Amico)